|  |  |
| --- | --- |
| **logo_def_blu-pc copia** | **Direzione 1****Area Personale Docente e Ricercatore**Ufficio Carriere e Gestione del Personale Docente e Ricercatore |

**ADEMPIMENTI, RICHIESTE E CONGEDI FACOLTATIVI PER MATERNITA’**

**COSA FARE DOPO LA NASCITA DEL BAMBINO**

La lavoratrice è tenuta a presentare **entro 15 giorni** il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e a comunicarne via e-mail all’Ufficio Carriere del Personale Docente e Ricercatore il Codice Fiscale (ufficio.personaledocente@uniroma3.it).

**RICHIESTA DI ASSEGNO UNICO UNIVERSALE**

La richiesta di **Assegno Unico Universale** per figli a carico (AUU) va fatta direttamente all’INPS in via telematica tramite portale dedicato, a seguito di modifiche introdotte dal D. Lgs. N. 230 del 21/12/2021.

L’AUU è un unico strumento universale di sostegno per ogni figlio a carico minore di 21 anni, attivato a prescindere da fascia di reddito e condizione occupazionale e calcolato in base alla situazione economica e patrimoniale (ISEE) di ciascun nucleo familiare.

L’erogazione dell’AUU avverrà mensilmente da parte dell’INPS a coloro che ne facciano richiesta.

**CONGEDO PARENTALE**

Il congedo parentale è un periodo di **congedo facoltativo** (cfr. art. 32-34 del D.Lgs. 151/2001) di cui possono beneficiare entrambi i genitori lavoratori. A ciascun genitore lavoratore spettano 3 mesi indennizzabili, non trasferibili all’altro genitore.

Se richiesto entro i primi 6 anni di vita del bambino, il congedo facoltativo per il primo mese è retribuito con una indennità pari all’80% della retribuzione (il secondo mese retribuito all’80% solo per il 2024)\*, il secondo mese al 60% ed il terzo mese al 30%.

Entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, ad un ulteriore periodo indennizzabile al 30% della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra genitori di 9 mesi.

Vi è per entrambi un limite individuale di 6 mesi (elevabile a 7 per il papà se usufruisce di un periodo di congedo parentale di almeno 3 mesi, anche frazionato) ed un limite cumulativo, fra entrambi i genitori, di 10 mesi, elevabile a 11 se il papà usufruisce di un periodo di congedo parentale di almeno 3 mesi anche frazionato. Per l’utilizzo di questo congedo non è prevista l’alternatività fra i genitori, ed esso può essere usato sia in modo continuativo, che frazionato.

Si ricorda che i docenti universitari ed i ricercatori possono optare anche per l’istituto del **congedo straordinario** (T.U. 3/57), ove questo non sia già stato utilizzato nel corso dell’anno per altre motivazioni (malattia personale, motivi famigliari, etc.), che non può superare nel corso dell’anno la durata di **45 giorni** **max** e per il quale si applica la **riduzione di 1/3 dello stipendio soltanto sul primo giorno di assenza di periodi ininterrotti**. Tale istituto può essere utilizzato anche nel caso della malattia del bambino.

**CONGEDO DI PATERNITA’**

In caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, questi può astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice (art. 28 del D. Lgs. 151/2001), mantenendo le medesime condizioni altrove specificate nel caso del congedo obbligatorio e di quello facoltativo.

Il padre (naturale, adottivo o affidatario) può anche astenersi dal lavoro per un periodo di **10 giorni lavorativi** (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa) nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. In caso di **parto plurimo** la durata del congedo è aumentata a **20 giorni lavorativi.** Tali giorni di congedo sono retribuiti interamente.

**PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE E PERMESSI PER GENITORI CON BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP**

Nel caso di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1 L. 104/92, i genitori alternativamente hanno diritto, fino al compimento del 12° anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore ai 3 anni (cfr. art. 33 del D. Lgs. 151/2001).

**ADOZIONE E AFFIDAMENTO**

L’art. 26. del D.Lgs. 151/2001 regola il congedo di maternità della lavoratrice, della durata massima di 5 mesi, che abbia adottato un minore.

In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Il congedo può comunque essere fruito anche entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.

Nel caso in cui la lavoratrice per il periodo di permanenza all’estero non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto di indennità.

L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di maternità, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

**RIPOSI GIORNALIERI E ALLATTAMENTO**

I riposi giornalieri e quelli per allattamento non si applicano ai ricercatori e ai docenti universitari, in quanto non vi è per tali qualifiche il vincolo di una prestabilita articolazione oraria.

Eventuali soluzioni più favorevoli per la cura del bambino possono essere concordate con il Direttore del Dipartimento di appartenenza, tenendo sempre conto, ovviamente, delle esigenze didattico-organizzative.

\*La retribuzione pari all’80% riconosciuta per il secondo mese è stata introdotta dall’art 1, comma 179, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e solo per l’anno 2024, ma attualmente non è applicabile perché manca la circolare INPS che la recepisce.